

Cassa pensione Calzature-Cuoio

(proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera)

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2013

Prima parte: piano di previdenza WR / WRU

A partire dal 1° luglio 2013 entra in vigore per le persone assicurate nel piano WRB(U), WRC(U) e WRI(U) (piano di previdenza più esteso) il presente ordinamento per la previdenza professionale ai sensi della LPP, oggetto di descrizione nelle disposizioni generali del regolamento di previdenza.

Il presente piano di previdenza WR (prima parte del regolamento di previdenza), insieme alle disposizioni generali (seconda parte del regolamento di previdenza) nonché all'appartenenza a un collettivo (terza parte del regolamento di previdenza), costituisce la base normativa per l'assicurazione complementare dopo il prelievo anticipato dei fondi della previdenza professionale per il finanziamento della proprietà di abitazioni ad uso proprio.

Cassa AVS SCHULESTA
Casse pensione Calzature-Cuoio
Wytttenbachstrasse 24 / Casella postale
3000 Berna 25
Tel. 031 340 61 71
Fax 031 340 60 10

Le definizioni maschili di persone e funzioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono ovviamente a entrambi i sessi.

Le disposizioni del regolamento hanno in linea di principio la priorità sui dati figuranti sul certificato di previdenza (controllo numerico dei diritti regolamentari in un determinato momento).

Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.

1. Cerchia delle persone assicurate

(cfr. punto 2.1 delle disposizioni generali)

In base a questo regolamento possono essere assicurate tutte le persone già assicurate nell'ambito della Cassa pensione, che hanno prelevato fondi della previdenza professionale per il finanziamento della proprietà di abitazioni ad uso proprio.

2. Basi di calcolo

(cfr. punto 3 delle disposizioni generali)

A Età di pensionamento

L'età di pensionamento corrisponde all'età ordinaria di pensionamento ai sensi della LPP.

B Base contributiva

L'ammontare della **rendita d'invalidità** funge da base per la fissazione dei contributi.

Modifiche all'ammontare della rendita d'invalidità nonché a eventuali altre prestazioni previdenziali in base alla variante del piano di previdenza o il cambiamento di variante del piano di previdenza possono essere effettuati il 1° gennaio di ogni anno.

3. Prestazioni previdenziali

(cfr. punti da 5 a 8 delle disposizioni generali)

A Prestazioni in caso di invalidità

- Rendita d'invalidità

La rendita d'invalidità è assicurata nei piani WRB, WRC e WRI.

La rendita d'invalidità diventa esigibile insieme alla rendita d'invalidità dell'AI, tuttavia non prima dell'estinzione di un eventuale diritto alle prestazioni di un'assicurazione d'indennità giornaliera finanziata almeno per metà dal datore di lavoro e pari almeno all'80% del guadagno perso. Le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF hanno la priorità. Il diritto alla rendita d'invalidità si estingue se il grado d'invalidità è inferiore al 40%, se viene raggiunta l'età di pensionamento oppure se la persona assicurata decede.

La rendita d'invalidità ammonta almeno a CHF 1'000.-- o un multiplo intero di questo importo, al massimo tuttavia pari al valore di riduzione della rendita d'invalidità causata dal prelievo PPA, arrotondata ai CHF 1'000.-- superiori. La rendita d'invalidità viene versata a scelta anche in caso d'invalidità causata da infortunio.

- Rendita per figli d'invalido

La rendita per figli d'invalido può essere assicurata nella variante WBR del piano di previdenza.

La rendita per figli d'invalido diventa esigibile insieme alla rendita d'invalidità, a condizione tuttavia che la persona assicurata abbia figli aventi diritto.

L'ammontare della rendita per figli d'invalido corrisponde per ciascun figlio al 20% della rendita d'invalidità. La rendita per figli d'invalido viene versata a scelta anche in caso d'invalidità causata da infortunio.

- Esonero dal pagamento dei contributi

L'esonero dal pagamento dei contributi può essere assicurato nei piani BR, CR e IR.

L'esonero dal pagamento dei contributi subentra dopo un periodo d'incapacità lavorativa di 3 mesi.

In linea di massima il periodo d'attesa ricomincia per ogni caso d'incapacità lavorativa. Se nello spazio di un anno la persona assicurata ridiventa incapace al lavoro per la medesima causa (ricaduta nella stessa infermità), i giorni dell'incapacità lavorativa precedente sono computati al periodo d'attesa. Le eventuali modifiche delle prestazioni sopravvenute nel frattempo non sono prese in considerazione.

L'esonero dal pagamento dei contributi è concesso in ogni caso anche in presenza d'incapacità lavorativa causata da infortunio.

B Prestazioni in caso di decesso

- Capitale di decesso

Il capitale di decesso può essere assicurato nelle varianti WRB e WRC del piano di previdenza.

Il capitale di decesso diventa esigibile se la persona assicurata decede prima di aver raggiunto l'età di pensionamento.

L'importo del capitale di decesso è pari al 750% della rendita d'invalidità assicurata fino all'età di 45 anni (donne) e 46 anni (uomini), dopodiché si riduce del 37,5% della rendita d'invalidità assicurata per ogni anno trascorso.

Il capitale di decesso disponibile al momento del decesso viene versato a scelta anche in caso di morte causata da infortunio.

- Rendita per orfani

La rendita per orfani può essere assicurata nella variante WRB del piano di previdenza.

La rendita per orfani diventa esigibile nel momento in cui la persona assicurata decede e lascia figli aventi diritto. Il diritto alla rendita è inoltre disciplinato al punto 7 delle disposizioni generali.

La rendita per orfani corrisponde per ogni figlio al 20% della rendita d'invalidità. La rendita per orfani viene versata a scelta anche in caso di decesso dovuto a infortunio della persona assicurata.

4. Finanziamento

(cfr. punto 11 delle disposizioni generali)

Contributo annuo

L'ammontare dei contributi (scala dei contributi) viene stabilito in considerazione dell'effettivo onere per la previdenza e comunicato alla persona assicurata con le modalità ritenute più opportune.

Il contributo è interamente a carico della persona assicurata. La ditta affiliata detrae il corrispondente contributo dal salario e lo versa alla Cassa pensione come da conteggio.

Se viene assicurato anche il rischio di infortunio nelle rendite d'invalidità e per i superstiti, le aliquote aumentano in misura corrispondente (cfr. scala dei contributi).

5. Uscita

Con l'uscita dalla Cassa pensione si estingue (senza particolare notifica) anche la previdenza contemplata da questo piano di previdenza.

La persona assicurata può tuttavia rescindere il rapporto di previdenza ai sensi di questo piano il 31 dicembre di ogni anno, inviando una disdetta scritta con tre mesi di preavviso.

Non vengono corrisposte prestazioni di libero passaggio poiché si tratta di un'assicurazione unicamente di rischio.